

Sentenza: 11 giugno 2014, n. 167

Materia: Governo del territorio - edilizia

Parametri invocati: Violazione dell'articolo 117, terzo comma, ed art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articolo 10 della legge Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013», modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015» e ulteriori disposizioni normative).

Esito:

- Illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 20/2013 e secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, prevedendo che non è necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), per le varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale, si porrebbe in contrasto con il richiamato art. 89, violando, in tal modo, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. Secondo la Corte l'identificazione della materia nella quale si colloca la disposizione censurata richiede di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina stabilita dalla medesima, tenendo conto della sua *ratio*, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. La Corte ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che intervenivano sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche all'ambito materiale del "governo del territorio", nonché a quello relativo alla "protezione civile", per i profili concernenti "la tutela dell'incolumità pubblica" e ricorda, in proposito, la sentenza 254/2010. La Corte ricorda che in entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali. Secondo la Corte, in relazione all'art. 117, terzo comma, Costituzione, il ricorrente censura il contrasto della disposizione di legge regionale impugnata con l'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la questione è fondata. Per la Corte è preliminarmente necessario valutare se l'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 sia qualificabile come "principio fondamentale" della materia a cui è ascrivibile la disposizione impugnata. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che è ormai consolidato l'orientamento secondo cui assumono la valenza di "principio fondamentale" le disposizioni contenute nel Capo IV del d.P.R. n. 380 del 2001, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", che

dispongono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. Alla stessa stregua delle norme statali già qualificate come principi fondamentali della materia di potestà concorrente “*protezione civile*”, anche quella evocata a parametro interposto nel presente giudizio appare funzionale ad assicurare l’“*intento unificatore della legislazione statale*”, palesemente orientato a soddisfare quelle imprescindibili garanzie vevoli per tutti gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati con riguardo al rischio di calamità naturali. L’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha come suo oggetto gli strumenti urbanistici e le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico e come sua *ratio* la tutela dell’interesse generale alla sicurezza delle persone. Esso, pertanto, trascende l’ambito della materia del “*governo del territorio*” o altro ambito di competenza riservato al legislatore regionale, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica e della “*protezione civile*”. Secondo la Corte, quanto detto segue che anche la norma evocata a parametro interposto nel presente giudizio riveste una posizione “fondante” di un determinato settore dell’ordinamento attesa la rilevanza del bene protetto, che attiene ai valori di tutela dell’incolumità pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali. Ciò posto, la norma impugnata, introduce una deroga al principio fondamentale espresso dall’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001, non subordinando in alcun modo l’adozione delle varianti urbanistiche né all’acquisizione del previsto parere del competente ufficio tecnico regionale su tutti gli strumenti urbanistici, né al previo svolgimento dello studio di microzonazione sismica e pertanto viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Costituzione.